



## LA RIDUZIONE DEI TERMINI DI ACCERTAMENTO IN CASO DI PAGAMENTI TRACCIABILI

Al fine di incentivare la tracciabilità dei pagamenti il Legislatore ha previsto un *regime premiale*, consistente nella riduzione dei termini di accertamento di 2 anni, a favore dei soggetti che:

- ✓ utilizzano esclusivamente la fatturazione elettronica tramite SdI ovvero i corrispettivi telematici;
- ✓ effettuano / ricevono pagamenti con mezzi tracciabili per importi superiori a € 500.

Per comunicare il rispetto delle predette condizioni nel modello REDDITI 2022 va barrata l'apposita casella di rigo RS136 / RS269.

### I soggetti agevolati

Al fine di incentivare la tracciabilità dei pagamenti, l'art. 3, D.lgs. n. 127/2015 prevede che:

*“il termine di decadenza di cui all'articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e il termine di decadenza di cui all'articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono ridotti di due anni. La riduzione si applica solo per i soggetti passivi di cui all'articolo 1 che garantiscono, nei modi stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a euro 500”.*

La disposizione riguarda pertanto non solo i soggetti passivi che producono reddito d'impresa ma anche coloro che producono reddito da lavoro autonomo.

### Requisiti richiesti

La riduzione dei termini di decadenza degli accertamenti può essere riconosciuta solo a coloro che:

- a) documentano le operazioni poste in essere con:
- ✓ fattura elettronica tramite SdI, immediata o differita;

ovvero

- ✓ documento commerciale con conseguente memorizzazione elettronica ed invio telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri all'Agenzia delle Entrate;

b) garantiscono la tracciabilità di tutti i pagamenti (ricevuti ed effettuati) di importo superiore a € 500.

Come precisato dall'Agenzia delle Entrate nella Risposta 11.5.2021, n. 331 la riduzione dei termini di accertamento:

- ✓ è collegata alla fatturazione elettronica, ossia è riconosciuta ai soggetti che adottano tale modalità di certificazione, sia per obbligo che per scelta;
- ✓ è riconosciuta anche per le operazioni di cui all'art. 22, DPR n. 633/72 (Commercio al minuto e attività assimilate) a condizione che le stesse siano oggetto di memorizzazione elettronica ed invio telematico dei relativi corrispettivi giornalieri.

### Come usufruire dell'agevolazione

Per usufruire di questa agevolazione, e poter beneficiare della riduzione dei due anni dei termini di decadenza, è necessario poter dimostrare l'avvenuto tracciamento di tutte le operazioni di importo superiore a € 500, e inoltre, in base all'articolo 4 comma 1 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 4 agosto 2016 *“i contribuenti comunicano, con riguardo a ciascun periodo d'imposta, l'esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza [...] nella dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi”*, il che vuol dire che, per poter usufruire del beneficio, sarà necessario darne comunicazione all'Agenzia delle Entrate compilando l'apposito rigo del modello Redditi come da indicazioni di seguito riportate.



### Compilazione del modello Redditi

La compilazione del modello Redditi per la comunicazione dell'esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza, requisito fondamentale per poter usufruire dell'agevolazione, si concretizza spuntando una apposita casella del quadro RS del modello specifico per il contribuente; con precisione la casella si troverà al rigo:

- ✓ RS136 del modello Redditi PF
- ✓ RS136 del modello Reddito SP
- ✓ RS269 del modello Redditi SC
- ✓ RS269 del modello Redditi ENC

Comunicazione  
(Art. 4 D.M.  
4 Agosto 2016)

RS136

Esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza



Comunicazione  
art. 4  
D.M. 4 agosto 2016

RS269 Esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza

